

No alle agevolazioni Imu "Abitazione principale" se i coniugi risiedono in Comuni diversi

Per la **Suprema Corte di Cassazione**, vanno escluse le agevolazioni IMU nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare **con residenza in due comuni diversi**.

Nell'ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ricorda innanzitutto che la disciplina IMU dispone che

"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**";

ciò comporta che "in riferimento alla stessa unità immobiliare ***tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente***".

Sulla base dunque della interpretazione di quanto stabilito dal legislatore, **i giudici hanno concluso che nell'ipotesi di due coniugi che hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale,** ricordando che il legislatore ha posto la condizione che **l'agevolazione vada rivolta al "nucleo familiare" e non concessa con riferimento al singolo coniuge** (solo la *separazione legale* consente a moglie e marito di fruire dell'esenzione su due immobili diversi utilizzati come prima casa).

Quella della Corte di Cassazione, è una **pronuncia completamente distante dalle indicazioni ministeriali** fornite con **circolare n. 3/DF del 2012**, nella quale il **MEF (Ministero Economia e Finanze)** aveva ritenuto che nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare che hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi è possibile considerare entrambe come abitazioni principali.

La sentenza della Corte di Cassazione apre al **recupero dell'imposta** non pagata per gli anni precedenti.